

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 195

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319 e 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 21 luglio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 21 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano

N. 8655/92 R.G.

Milano, 14.7.1993

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore Giorgio MOSCHETTI, nato a Genazzano (Roma) il 23.4.1936.

1) Premessa

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed altri connessi e collegati sono emersi fatti qualificati come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni della disciplina sul finanziamento dei partiti e loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Di alcune risultanze si è dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere formulate nei confronti del Sen. MOSCHETTI, che si allegano in copia.

Nella prima di tali richieste (redatta in data 16.10.1992 e parzialmente accolta dal Senato) si riferiva in ordine alle somme di denaro corrisposte dalla SOCIMI S.p.a. per le forniture all'ATAC.

A seguito di perquisizione nei confronti di Emilio MARTINOIA, direttore commerciale della REDI ELECTRIC S.p.a.

si rinvenivano appunti dai quali si evinceva la promessa di tangenti e l'esistenza di accordi per turbare gare ACEA.

Attraverso le dichiarazioni di vari soggetti si perveniva all'individuazione di Massimo MARRA della società RIET quale collettore di tangenti versate a vari soggetti fra i quali il Sen. MOSCHETTI, oltre che a Mario BOSCA, già presidente di ACEA, il quale, a sua volta, rendeva ampia confessione.

In relazione a tali fatti venne inoltrata una seconda richiesta di autorizzazione a procedere in data 25.2.1993.

Nell'ambito di tali indagini si è accertato il versamento di una ingente somma di denaro da parte di ANSALDO in relazione alla realizzazione della centrale ACEA di Tor di Valle, nonché la corresponsione di altre somme da parte di Mario SIMEONE della SIMEONE COSTRUZIONI S.r.l. e Sergio MANCINI amministratore unico della S.C.E.G.A.S. S.r.l., fatti per i quali venne formulata in data 12.5.1993 una terza richiesta di autorizzazione a procedere.

In data 7.6.1993 è stata formulata una quarta richiesta di autorizzazione a procedere in relazione a versamenti al Sen. MOSCHETTI effettuati in ambito INTERMETRO e dalla società ASTALDI.

Sono poi emersi ulteriori fatti per i quali viene formulata la nuova presente richiesta.

2) I versamenti della LODIGIANI.

A seguito del sequestro (ad opera di altra A.G. in relazione a procedimento riguardante fatti completamente diversi) di appunti apparentemente relativi al pagamento di tangenti da parte della LODIGIANI S.p.a., Vincenzo LODIGIANI ha reso (in data 10.6.1993), fra le altre, le seguenti dichiarazioni:

<<Nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1986 circa, DARIDA Clelio s'interessò per la realizzazione di un centro commerciale da costruire sull'autostrada per Fiumicino. La LODIGIANI era interessata alla partecipazione a tali lavori di edilizia privata e, per realizzare tale interesse, furono intessuti contatti con tal BRACHETTI, segretario di DARIDA. In alcune circostanze contattai personalmente il BRACHETTI. Il centro commerciale non venne mai realizzato.

In epoca successiva, era interesse della LODIGIANI S.p.a. non essere sistematicamente eliminata dai lavori pubblici che venivano eseguiti a ROMA. Per cercare di eliminare tali barriere, contattai più volte l'attuale Sen. MOSCHETTI. Egli, dopo qualche tempo, mi rispose che DARIDA, all'epoca ministro delle partecipazioni statali, si lamentava del fatto che non aveva mai percepito denaro dalla LODIGIANI, malgrado si fosse interessato per la

realizzazione del centro commerciale che sarebbe dovuto sorgere sull'autostrada per Fiumicino.

Il MOSCHETTI, dunque, mi chiese, per conto del DARIDA, la somma di 40.000.000, che versai in contanti al MOSCHETTI, non ricordo esattamente dove, alla data del giugno 1989, come risulta dall'appunto contenuto nella mia agenda 1986, che usavo come brogliaccio anche per annotare i pagamenti degli anni successivi, alla pag. 28 febbraio.

Non sono in grado di precisare se DARIDA abbia poi, materialmente, ricevuto il denaro dal MOSCHETTI.

Preciso che il denaro per conto del DARIDA mi venne chiesto non per la sua qualità di Ministro, ma per la sua qualità di ex sindaco del Comune di Roma e, quindi, di persona che godeva di appoggi all'interno dell'amministrazione comunale...>>.

3) I versamenti di TPL.

Lionello SEBASTI di TPL ha indicato fra i vari versamenti ad esponenti politici i seguenti qui rilevanti:

<<... 2) diedi 100 milioni a Moschetti, che anche a nome del gruppo romano mi chiedeva un contributo per i tesseramenti D.C. e che io diedi dopo molte pressioni nel 1991;

3) diedi 50 milioni per abbonamenti "sostenitori" della rivista "Il Sabato" sempre a Moschetti e sempre nel 1991. In pratica non erano abbonamenti destinati a me o a persone da me indicate, ma il Moschetti doveva, per se o per altri, mandare una serie di abbonamenti gratis e quindi c'era bisogno di qualcuno che li pagasse; in tal senso Moschetti me li chiese ed io gli consegnai personalmente 50 milioni nel suo ufficio in P.zza Nicosia e lui mi disse che detta somma l'avrebbe utilizzata per fare degli abbonamenti di favore alla rivista il Sabato.>>.

Nell'interrogatorio reso il pomeriggio dello stesso giorno ha precisato:

<<Posso aggiungere però che la dazione di cui ho parlato questa mattina a Moschetti era collegata, anche se non direttamente, all'appalto per alcune autorimesse che TPL stava eseguendo per il CONSORZIO TRASPORTI LAZIO (C.T.L.)>>.

Infine interrogato il 25.6.1993 ha aggiunto:

<<Confermo integralmente quanto già dichiarato precisando che il versamento di 100 milioni al MOSCHETTI è avvenuto nel settembre 1990 mentre l'ulteriore versamento di 50 milioni come sostegno al periodico "IL SABATO" avvenne nel giugno - luglio 1991.

In ordine alla ragione per la quale ho effettuato i versamenti a MOSCHETTI chiarisco che mi attendevo un ritorno di benevolenza da parte di MOSCHETTI e di SBARDELLA e attraverso questa la possibilità per TPL di accedere ad appalti in area laziale.

L'unico appalto ottenuto in quella zona è stato quello bandito da CTL (Consorzio Trasporti Laziali) per la costruzione di sei autorimesse.

Peraltro la gestione di questo appalto è stata per noi rovinosa in quanto delle sei solo due sono state realizzate (una a Frosinone e una a Col di Giove) mentre le altre quattro probabilmente non si faranno più per gli intralci burocratici creati.

TPL è creditrice di circa 12 miliardi e non ha ancora incassato nulla.

E' pendente controversia giudiziaria per la risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovuto ed il risarcimento dei danni.>>.

Alla luce delle precisazioni fornite dal SEBASTI sulla

causale dei versamenti è stata modificata l'iniziale qualificazione giuridica attribuita ai fatti.

Nell'informazione di garanzia inviata al Sen. MOSCHETTI era stata infatti configurata l'ipotesi della ricettazione sul presupposto che, essendo, all'epoca dei fatti, TPL una società a partecipazione pubblica (attraverso le controllanti di CREDIPAR e di EFIBANCA) superiore al 20%, gli amministratori si fossero appropriati indebitamente delle somme versate al MOSCHETTI, in carenza non solo formale ma anche sostanziale di una volontà dei soci volta ad autorizzare i versamenti.

Il collegamento con l'attività della società nel settore degli appalti pubblici induce invece a configurare la diversa ipotesi di corruzione per le ragioni che saranno indicate nel paragrafo relativo alla qualificazione attribuita ai fatti.

Sembra infatti da escludere, pur alla luce delle allegazioni del SEBASTI sulla situazione determinatasi nonostante il pagamento, l'ipotesi che il MOSCHETTI abbia millantato un credito inesistente (con la conseguente ipotesi di cui all'art. 346 C.P.), a cagione del rilevante ruolo politico da lui svolto.

4) I versamenti di PASSAVANT.

Agostino SCHIAVIO, della società PASSAVANT, presentatosi al P.M. presso il tribunale di Monza in data 25.5.1993 ha dichiarato in relazione ad appalti banditi dall'ACEA:

<<Dal 1988 al 1991 ho versato complessivamente la somma di lire 200.000.000 circa al dottor Giorgio MOSCHETTI già segretario cittadino della D.C. per quanto a mia conoscenza. Ricordo che il MOSCHETTI mi convocò credo nel 1988 nel suo ufficio di Piazza Nicosia o via Dell'Oca a Roma dicendomi che per continuare a lavorare con l'ACEA occorreva versare un contributo destinato ai partiti e cioè alla Democrazia Cristiana e al Partito Socialista proporzionale al valore degli appalti in corso o a venire nella misura compresa tra il 4 e il 6 %. Il MOSCHETTI mi disse che era incaricato di riscuotere anche per il Partito Socialista. Io risposi al MOSCHETTI che avrei accettato quanto impostomi ma che lui doveva darmi la possibilità di dilazionare i pagamenti in quanto non disponevamo delle somme necessarie. Consegnammo in tranches di circa 20.000.000 alla volta in sette otto occasioni al MOSCHETTI la cifra di circa 200.000.000. Consegnai io personalmente in almeno cinque occasioni il denaro, mentre in un paio di occasioni delegai il mio collaboratore - rag. PAGNI. Era lo stesso MOSCHETTI tramite

in sua segreteria a ricercarmi facendomi dire che voleva incontrarsi con me. Io capivo e mi regolavo di conseguenza andando personalmente ovvero, quando non ho potuto, mandando il mio collaboratore come ho già detto. Gli incontri duravano pochissimo e il MOSCHETTI prendeva la "busta" e la metteva nel cassetto senza neanche controllarne l'importo. Nel suo ufficio c'era un gran andirivieni di persone. Il valore degli appalti, dal 1988 in avanti, si aggira grosso modo sui 18.000.000.000 tant'è che io avrei dovuto versare ancora dei soldi. L'ultimo versamento è stato fatto nella primavera del 1992, poco prima delle elezioni...>>.

5) I reati ipotizzati.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione è in corso.

Nel caso di specie è stato ipotizzato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione).

Va in proposito ricordato che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto e si deve ritenere integrato il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche nell'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio.

Non vi è infatti alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il corrispondere o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicchè la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi è tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) esponenti o partiti politici che possono e vogliono influire su quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve loro la propria nomina e dalle decisioni di costoro vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato altri a disporre un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica

Amministrazione, o abbiano comunque, mediante concerto, rafforzato l'altrui proposito criminoso.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli artt. 7 L. 2.5.1974 n. 195 e 4 L. 18.11.1981 n. 659, attesa la dichiarata destinazione delle somme a finanziamento di partiti o loro articolazioni.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di concussione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

6) Richiesta di autorizzazione a procedere.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex D.P.R. n. 75/90), sussistendo - già in questa fase - gravi indizi di reità.

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli altri atti di cui all'art. 343 C.P.P., che si dovessero rendere necessari ed opportuni e per i quali si ritenga che l'art. 68 della Costituzione comporti necessità di specifica autorizzazione; nei confronti del Sen. Giorgio MOSCHETTI per i seguenti reati

1) delitto p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 - 319 - 61 n. 2 C.P. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Clelio Darida e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso il Comune di Roma od altri enti pubblici accettava da Vincenzo Lodigiani della Lodigiani S.p.a. la somma di lire 40.000.000 (essendo i contributi in questione vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione a bilancio) affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un centro commerciale sull'autostrada per Fiumicino (poi mai realizzato) in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della disciplina sul finanziamento dei partiti politici estinto per amnistia. .

In Roma nel giugno 1989.

2) delitto di cui agli artt. 81 comma 1 e 2 - 319 - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché al fine di procurarsi un profitto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna di esse diverse disposizioni di legge, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso vari enti pubblici fra cui il Consorzio Trasporti Laziali, riceveva da Lionello Sebastia la somma complessiva di circa 100.000.000 di lire oltre ad altri 50.000.000 di lire utilizzati per la sottoscrizione di abbonamenti "sostenitori" alla rivista "Il Sabato", affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero TPL nell'aggiudicazione e nella gestione di appalti pubblici fra cui quelli indetti da CTL per la costruzione di sei autorimesse, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.


Con l'aggravante, in relazione alla fattispecie di corruzione, di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti.

In Roma all'inizio del 1992.

3) delitto p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ACEA ed altri enti pubblici accettava da Agostino Schiavio della società Passavant la complessiva somma di lire 200.000.000 circa (essendo i contributi in questione vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione a bilancio) affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella aggiudicazione e nella gestione di appalti in violazione del dover di imparzialità della pubblica Amministrazione. Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti nei quali era parte la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della disciplina sul finanziamento dei partiti politici di cui al capo successivo e quelli antecedenti estinti per amnistia. In Roma dal 1988 al 1992 (dal 24.10.1989 in relazione alla fattispecie di finanziamento illegale del partito essendo i fatti antecedenti estinti per amnistia).

Si allega copia degli atti di cui all'accluso elenco.

Il Procuratore della Repubblica

 **Dr. Antonio Di Pietro** Sostituto

Dr. Piercamillo Davigo Sostituto

Dr. Francesco Saverio Borrelli

